## **Infostudiolavoro**

**NOVEMBRE 2023** 

# La tredicesima mensilità

#### Gentile Cliente,

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, tutti i lavoratori dipendenti hanno il diritto di percepire la tredicesima mensilità: l'ammontare e il momento di corresponsione di questa mensilità aggiuntiva sono disciplinati dal contratto nazionale di categoria e/o dagli accordi sindacali. Di norma la tredicesima mensilità, o gratifica natalizia, viene erogata una volta l'anno, prima di Natale, così da assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica nel periodo delle feste. La disciplina e le modalità di calcolo vengono dettate dai Contratti collettivi. I fattori che incidono nelle modalità di calcolo sono molteplici. Con questa informativa intendiamo riepilogare termini e modalità di fruizione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

### Gli allegati da consultare:

Premessa	2
Maturazione e modalità di calcolo	2
Il trattamento fiscale della tredicesima	4

Ai gentili Clienti

Loro sedi

#### Premessa

La tredicesima mensilità fa parte della retribuzione cosiddetta "differita", ovvero, è quella retribuzione che il lavoratore matura per ogni mese (1/12) di effettivo lavoro e che viene erogata solo in alcuni momenti (es. la tredicesima viene erogata prima delle festività natalizie; la quattordicesima, per i lavoratori che ne hanno diritto, viene erogata di norma a giugno; il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) viene erogato a cessazione del rapporto di lavoro).

La tredicesima mensilità, denominata anche "gratifica natalizia", era in origine un'elargizione volontaria senza alcun vincolo di obbligatorietà che il datore di lavoro riconosceva ai propri dipendenti; tale elargizione avveniva in occasione delle festività natalizie.

Successivamente con il CCNL stipulato il 5 agosto 1937, e precisamente all'articolo 13, ha introdotto l'obbligo di corrispondere una mensilità aggiuntiva ai soli impiegati del settore industriale. Qualche anno dopo con l'accordo interconfederale per l'industria del 27 ottobre 1946 il trattamento è stato esteso anche agli operai. Tale accordo è stato reso efficace erga omnes con decreto del Presidente della Repubblica n. 1070/1960.

#### Maturazione e modalità di calcolo

La maturazione della tredicesima avviene per i mesi di servizio prestati.



**OSSERVA -** In caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o di assenze che non maturano la tredicesima mensilità, la quota della mensilità spettante è proporzionata al servizio prestato e, nella generalità dei casi, la frazione di mese si considera mese intero solo se è almeno pari a 15 giorni.

Il periodo di maturazione coincide con l'anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all'ultimo giorno di servizio.

Anche i dipendenti con contratto di lavoro part-time matura la gratifica natalizia, ma, in proporzione all'orario effettivo di lavoro svolto.



**OSSERVA** -Nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da full time a part time, o viceversa, la tredicesima è calcolata sommando gli importi maturati distintamente nei due periodi di lavoro con orario diverso.

Nel calcolo della tredicesima vanno conteggiati solo gli elementi aventi natura **retributiva** ed aventi i seguenti caratteri:

- dell'obbligatorietà: l'erogazione deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
- della **continuità:** un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra nell'ambito della retribuzione propriamente detta.
- della determinatezza: deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi;

A titolo esemplificativo rientrano nel computo della tredicesima mensilità:

- la paga conglobata;
- gli scatti di anzianità;
- il superminimo;
- l'indennità di mansione;
- le provvigioni;
- l'indennità sostitutiva di mensa.

#### Non rientrano, invece, nel computo:

- il lavoro straordinario eccetto il caso in cui la retribuzione per straordinario sia obbligatoria, continuativa e predeterminata;
- l'indennità per ferie non godute;
- i rimborsi spese;
- l'indennità di reperibilità se questa è facoltativa;
- l'importo "una tantum".

La tredicesima, in via generale, matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze totalmente retribuite dal datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti.

Le assenze che fanno maturare il diritto alla tredicesima mensilità sono stabilite dalla contrattazione collettiva. Si elencano, a titolo esemplificativo, le assenze che danno diritto alla maturazione e le assenze che non danno diritto alla maturazione, e sono:

#### Assenze che danno diritto alla maturazione:

- ⇒ Maternità e paternità;
- ⇒ Congedo matrimoniale;
- ⇒ Malattia;
- ⇒ Infortunio;
- ⇒ Ferie e festività;
- ⇒ Permessi retribuiti;
- ⇒ Permessi per allattamento;
- ⇒ Congedo parentale dal 13 agosto 2022;



**OSSERVA** -Il decreto legislativo n. 105/2022 introduce un'importante modifica in materia di trattamento economico e normativo stabilendo che, dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, permessi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

#### Assenze che non danno diritto alla maturazione:

- ⇒ Sciopero;
- ⇒ Malattia dei figli;
- ⇒ Aspettativa non retribuita;
- ⇒ Assenza ingiustificata;
- ⇒ Sospensioni disciplinari;

#### Il trattamento fiscale della tredicesima

La tredicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL.

La tredicesima viene tassata diversamente dalle normali retribuzioni: su di essa, infatti, non vengono applicate le detrazioni per lavoro dipendente o familiari a carico, salvo poi il conguaglio di fine anno da operarsi sulla totalità delle retribuzioni corrisposte.